

## 1.2 CIRCOLARI DISPOSITIVE

---



CIRCOLARE N. 505/D del 3 maggio 2003

Oggetto: **Banca dati sinistri r.c.auto<sup>1</sup> : modalità operative per l'accesso ai sensi del provvedimento Isvap n. 2179 del 10 marzo 2003**

La presente circolare stabilisce modalità operative per consentire alle imprese di assicurazione l'interrogazione della banca dati sinistri e, in allegato, dettagli procedurali in ordine alla comunicazione mensile dei dati inerenti ai sinistri da archiviare nella banca stessa.

#### **A) Principi generali per le imprese.**

La legge istitutiva della banca dati stabilisce che la finalità della banca dati sinistri si configura nella prevenzione e nel contrasto alle frodi nel settore dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale: tale finalità costituisce il vincolo al quale sono tenuti gli addetti delle imprese nella fase di accesso alle informazioni. Questa operazione, quindi, va svolta con riferimento specifico alle esigenze, emergenti dal fascicolo del sinistro, ed è funzionale alla verifica della situazione storica collegata al caso in esame.

Il provvedimento, all'art. 12 comma 3, richiama espressamente il principio di "*pertinenza e non eccedenza*" nell'accesso alle informazioni della banca dati, in relazione alle specifiche esigenze che dovranno risultare, anche ai fini del controllo, dagli atti dell'impresa. La ricerca di informazioni nella banca dati sinistri, pertanto, non potrà avvenire indiscriminatamente, ma sarà fondata sulle effettive esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto delle frodi, rispetto al caso in esame.

La disciplina sulla tutela dei dati personali determina inoltre la necessità che le imprese osservino la massima attenzione anche nella fase di raccolta, organizzazione e trasmissione telematica dei dati all'ISVAP. E' infatti indispensabile, per il rilievo delle finalità della banca dati sinistri anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 642 del codice penale che prevede espressamente il reato di frode ai danni delle imprese di assicurazione, che le informazioni e i dati comunicati mensilmente dalle imprese risultino "*esatte e complete*" (art. 6 comma 1 provvedimento), e quindi corrispondenti a quelle agli atti dell'impresa.

Al fine di rispettare i predetti principi, le imprese adottano ogni idonea procedura, anche di controllo interno, affinché:

- a) nella fase di comunicazione periodica delle informazioni all'Isvap sia verificata la loro completezza, correttezza e rispondenza alla situazione conosciuta dall'impresa;
- b) nella fase di interrogazione della banca dati sia sempre associabile l'interesse concreto all'acquisizione dei dati, con le esigenze specifiche che emergono in occasione della liquidazione del sinistro, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza.

L'Istituto procederà a verifiche costanti del rispetto dei cennati principi da parte degli incaricati delle imprese, sia nella fase di comunicazione dei dati, sia nella fase di accesso alle informazioni.

L'inosservanza della prescrizione di adottare le descritte procedure sarà valutata sotto il profilo della gestione dell'impresa e per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, mentre la trasmissione non corretta di dati o l'accesso alle informazioni dettate da un interesse diverso da quello indicato dalla legge acquisiranno valore anche ai fini del rispetto della legge sulla tutela dei dati personali.

Nel quadro del necessario rispetto degli obiettivi stabiliti dalla legge per la banca dati sinistri, l'istituzione o il rafforzamento da parte delle imprese di unità operative dedicate alla lotta alle frodi anche con l'ausilio della banca dati sinistri, costituirà una condizione di opportunità e di dimostrato interesse nella lotta alle frodi nel settore. Della costituzione di tali uffici le imprese daranno notizia all'Istituto, indicandone dimensione della struttura, responsabile e posizione funzionale nell'organigramma dell'impresa.

La prevenzione e il contrasto delle frodi assicurative costituisce ora, con l'istituzione della banca dati sinistri

e con l'introduzione nel codice penale del reato di frode assicurativa, un obiettivo che le imprese di assicurazione dovranno perseguire ed inserire nella politica aziendale, al pari degli altri di diversa natura. L'importanza di un impegno deciso in tale direzione, che ha come obiettivo finale il contenimento dei costi nella liquidazione dei sinistri e quindi nelle relative tariffe, dovrà indurre le imprese non solo ad istituire specifiche unità operative dedicate a tale funzione ma anche a valutare la necessità della proposizione di atti formali all'autorità giudiziaria in tutti quei casi in cui sarà riscontrata la rilevanza penale di fatti commessi ai danni dell'impresa, in modo da contribuire con atti concreti al contrasto dei fenomeni fraudolenti nel settore.

## **B) Condizioni di accesso da parte delle imprese di assicurazione.**

### ***1. Livelli di accesso alle informazioni***

Come indicato nell'art. 12 del provvedimento, le imprese potranno avere accesso alla banca dati sinistri attraverso due diversi livelli di informazioni, graduati in relazione alla loro completezza ed al periodo temporale di consultazione. Il primo livello si riferisce agli uffici periferici dell'impresa come definiti dalla circolare Isvap n. 393/98; il secondo livello fa esclusivo riferimento agli uffici di direzione dell'impresa.

#### ***1.1 Primo livello***

fornisce le informazioni di base sui sinistri presenti in banca dati, indicate nell'allegato 1 al provvedimento; tale modalità di ricerca è riservata agli incaricati dell'impresa preposti agli uffici periferici di liquidazione dei danni e riguarda i sinistri in corso di liquidazione e quelli definiti nell'ultimo triennio.

#### ***1.2 Secondo livello***

consente di estendere la ricerca ad ulteriori e più complete informazioni, indicate nell'allegato 2 al provvedimento, sui sinistri presenti in banca dati in corso di liquidazione e su quelli definiti nei precedenti cinque anni; tale modalità di ricerca è riservata ad incaricati dell'impresa preposti alla direzione sinistri, ovvero più specificamente ad unità "antifrode" istituite dall'impresa, e ad unità antifrode organizzate anche in ambito associativo tra le imprese e in particolare l'Organismo Antifrode Assicurativa "Aree speciali" istituito presso l'ANIA, sulla base di una delega rilasciata dalla singola impresa nei termini indicati in appresso.

Per gli approfondimenti sulla tipologia delle lesioni personali subite in occasione del sinistro dalle persone coinvolte, si osserverà la procedura descritta nel paragrafo "modalità operative di accesso".

### ***2. Persone autorizzate all'accesso***

Potranno essere autorizzate ad effettuare l'accesso le persone incaricate dall'impresa che svolgono le seguenti funzioni:

#### ***Primo livello***

- responsabile, presso la rete periferica di liquidazione dei danni, di una unità organizzativa preposta alla liquidazione dei danni;
- addetti, presso la rete periferica di liquidazione sinistri, alla liquidazione sinistri, con autonomia di trattazione e di valutazione dei singoli sinistri, ai quali comunque sia affidata dall'impresa una specifica responsabilità operativa in relazione al livello di carriera raggiunto.

#### ***Secondo livello***

- responsabile, presso la direzione dell'impresa, di una specifica unità operativa dedita alla lotta alle frodi;
- responsabile, presso la direzione sinistri dell'impresa, di unità operative dedite al controllo o alla liquidazione dei sinistri, sia sotto il profilo formale che di merito;
- addetti alle predette unità operative, sotto la diretta responsabilità del preposto all'ufficio.

Per gli accessi di primo livello, potrà essere rilasciata una sola autorizzazione per ogni ufficio periferico di liquidazione dei danni a partire dal 15 settembre p.v., valutate le operatività degli accessi da parte delle direzioni delle imprese.

Per gli accessi di secondo livello riservati agli uffici di direzione dell'impresa, potrà essere rilasciata una autorizzazione per la Direzione sinistri, ed una per l'"unità antifrode".

Nei casi in cui le imprese si siano organizzate facendo ricorso a società specializzate, con le quali abbiano stipulato contratti di prestazione per la gestione e la liquidazione dei sinistri (in *outsourcing*), contratti di cui l'Istituto sia stato informato, l'impresa assicurativa si assume ogni responsabilità relativa all'operato delle persone incaricate all'accesso alla banca dati sinistri quando questi siano dipendenti della società prestatrice del servizio (*outsourcer*). Le imprese, che osserveranno la normale procedura descritta in appresso, fornendo anche le informazioni relative al caso specifico della prestazione resa in *outsourcing*, individueranno le persone incaricate per l'accesso alla banca dati, allo stesso modo dei propri dipendenti, distinguendo nel dettaglio incarichi e funzioni.

Ai dipendenti dell'*outsourcer* è riservato l'accesso di primo livello.

Le imprese predisporranno le necessarie procedure informatiche, affinché siano controllati gli accessi effettuati attraverso la propria rete telematica, in modo che sia possibile risalire al soggetto che ha effettuato l'operazione.

### **3. Informazioni e dati delle persone autorizzate**

I dati dei soggetti da abilitare all'accesso saranno trasmessi con le modalità telematiche descritte al successivo punto 4 della presente circolare.

La documentazione cartacea relativa alla richiesta di autorizzazione, e in particolare le lettere di incarico sottoscritte dai singoli soggetti per accettazione e le copie dei documenti personali, sarà conservata presso la direzione generale a disposizione dell'ISVAP per i necessari controlli. A tal fine il direttore generale dell'impresa, ovvero un proprio delegato, sarà responsabile della conservazione di tali documenti, della verifica e della eventuale modifica dei requisiti di accesso, dei controlli interni sugli accessi alla banca dati effettuati per conto dell'impresa dai soggetti autorizzati ed in generale della correttezza ed esattezza dei dati nonché della tempestiva comunicazione all'Istituto dell'eventuale perdita dei requisiti di accesso di un soggetto abilitato.

Le imprese, in relazione alla importanza ed alla delicatezza connaturate con l'accesso ad una banca dati che contiene informazioni relative alle persone, individueranno i soggetti da incaricare per l'accesso alla banca dati con la massima attenzione, tenendo conto del proprio sistema di prevenzione delle frodi assicurative, dell'esigenza di rispettare i richiamati principi di proporzionalità ed adeguatezza, e della necessità di avere conoscenza costante degli accessi effettuati da ognuno.

Nei casi in cui le imprese intendano far ricorso all'attività dell'Organismo antifrode presso l'ANIA, sarà consentito l'accesso sulla base di una delega operativa rilasciata dalla singola impresa a tale unità.

La delega di ciascuna impresa dovrà almeno precisare quanto segue:

- l'incarico ad esercitare per conto dell'impresa attività di consulenza a fini antifrode nel settore dei sinistri inerenti all'assicurazione r. c. auto;
- l'individuazione delle categorie di sinistri sui quali potrà esercitarsi la consulenza, con particolare attenzione al livello di "rischio frode" individuato da elementi obiettivi;
- la possibilità di accedere alla banca dati sinistri;
- l'esclusione dalla delega della possibilità di proporre querele per conto dell'impresa;
- l'esercizio dell'attività di consulenza svolta su segnalazione dell'impresa relativa a sinistri, gruppi di sinistri o specifiche situazioni dalle quali possa emergere l'opportunità di un approfondimento anche presso la banca dati sinistri, al fine di contrastare possibili fenomeni fraudolenti.

### **4. Procedura di autorizzazione**

La procedura di autorizzazione appresso descritta sarà osservata dall'impresa, a pena di inammissibilità dell'istanza.

L'impresa avrà cura di utilizzare il foglio excel scaricabile dall'indirizzo <http://www.isvap.it/download.htm> denominato *brca.xls* finalizzato all'acquisizione delle necessarie notizie sui singoli dipendenti abilitandi e sui relativi

vi uffici di appartenenza. Ove l'attività dell'ufficio abilitando sia svolta in *outsourcing*, dovranno essere fornite informazioni sulla società affidataria del servizio.

A tale scopo, seguendo le relative indicazioni, l'impresa provvederà alla compilazione del foglio Excel ed alla trasmissione del conseguente flusso di dati all'ISVAP in forma telematica ovvero con un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [std@isvap.it](mailto:std@isvap.it).

Nel caso di autorizzazione di primo livello, dovrà essere richiamato il codice dell'unità periferica che sia stato trasmesso ai sensi della circolare Isvap 401/2000 purché non sia trascorso oltre un anno dalla data in cui dette informazioni sono state comunicate all'Istituto e comunque a condizione che queste non siano significativamente variate. In caso di unità non censite dall'ultima comunicazione, saranno indicate le dimensioni degli uffici periferici per i cui responsabili si richiede autorizzazione, nonché il volume dei sinistri gestiti e la articolazione territoriale della struttura operativa.

Relativamente al secondo livello, sarà indicata la struttura operativa nella quale operano i soggetti per i quali si chiede l'abilitazione nonché i rapporti di dipendenza per i soggetti non responsabili dell'ufficio; nel caso di attività svolte in *outsourcing* saranno osservate le stesse indicazioni previste per i dipendenti dell'impresa richiedente.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di indicare con precisione, per ogni singolo dipendente abilitando, l'indirizzo e-mail cui verrà spedita la *password* assegnata.

#### **5. Rilascio o diniego dell'autorizzazione.**

Pervenuta l'istanza, l'Istituto controlla l'esistenza dei presupposti formali e sostanziali di validità della stessa. L'Istituto si pronuncia entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza.

Ove sussistano tutti i presupposti, l'Istituto rilascia le autorizzazioni, comunicando all'impresa istante l'esito positivo della fase istruttoria; contestualmente, a ciascun dipendente abilitato, l'Istituto invia, attraverso procedure idonee a salvaguardare la segretezza dei dati, le relative *userid* e *password* riservate, personali e incedibili. In particolare, sarà cura dell'Istituto inviare direttamente per lettera raccomandata a ciascun dipendente abilitato la relativa *userid* assegnata, mentre la *password* verrà spedita per posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di richiesta di autorizzazione.

Nel caso in cui si accerti invece la mancanza dei requisiti ovvero la non veridicità o l'inesattezza dei dati dichiarati - salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi penali e civili - non potrà essere concessa l'autorizzazione.

Nel caso in cui vengano riscontrate lacune od imperfezioni di carattere formale nelle informazioni trasmesse, l'Istituto invita l'impresa istante ad apportare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza si intende respinta.

Ciascuna abilitazione concessa avrà durata temporale illimitata, ma cessa di essere efficace quando il soggetto titolare perde i requisiti legittimanti l'accesso. In tal caso sia l'impresa che il soggetto titolare sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ISVAP; in caso di ritardo o omissione della comunicazione predetta, l'Istituto può revocare le autorizzazioni all'accesso rilasciate all'impresa, ferme le responsabilità personali per l'accesso illegittimo alla banca dati sinistri.

Con il rilascio di *userid* e *password* è possibile attivare il primo collegamento, la cui prima operazione da parte del soggetto autorizzato sarà quella di modificare la password temporanea assegnatagli, necessaria per proseguire la navigazione.

#### **6. Modalità per effettuare l'accesso**

L'accesso si effettua mediante collegamento telematico, dal sito internet dell'Istituto [www.isvap.it](http://www.isvap.it), ove è collocato uno specifico *link Banca dati sinistri*, con modalità indicate nella lettera di autorizzazione.

Per attivare l'accesso il soggetto autorizzato dovrà digitare la propria *userid* e la propria *password*. La ma-

schera di avvio della consultazione si presenta dopo il controllo dell'autorizzazione e del livello di consultazione consentito.

Per il primo livello è prevista esclusivamente la ricerca in base al numero di targa del veicolo coinvolto nel sinistro, mentre il secondo livello consente di avviare la ricerca anche sulla base dell'identificativo delle persone coinvolte. Per le esigenze di apprendimento delle modalità operative di consultazione è data la possibilità di consultare il *Manuale Utente*, disponibile in linea per il *download*.

Per gli eventuali approfondimenti sulla tipologia delle lesioni personali subite dalle persone coinvolte in occasione del sinistro, tenendo conto che tali dati possono emergere anche dagli ordinari accertamenti sanitari disposti dall'impresa ai fini dell'accertamento dei danni, i soggetti autorizzati all'accesso potranno inoltrare richiesta motivata, sulla base di obiettive esigenze di verifica su sinistri in corso di liquidazione, indicando la data e il codice del sinistro da cui nasce l'esigenza di accertamento, cognome, nome e codice fiscale della persona interessata, le ragioni della richiesta collegata alle finalità della banca dati sinistri.

Tra le ragioni che potranno essere adottate si ricordano, a titolo di esempio: la necessità di allegare tali informazioni ad atti diretti all'autorità giudiziaria penale; la necessità di integrare i dati in proprio possesso, quando sia difficile acquisirli in altro modo e la conoscenza dei dati sulle lesioni personali sia strettamente pertinente alla situazione in corso di esame.

I soggetti autorizzati potranno inviare la richiesta all'Isvap all'indirizzo [std@isvap.it](mailto:std@isvap.it) indicando il seguente oggetto: "richiesta di informazioni supplementari".

Il provvedimento, all'art. 12 comma 3, richiama espressamente il principio di "pertinenza e non eccedenza" nell'accesso alle informazioni della banca dati, in funzione delle specifiche esigenze che dovranno risultare, anche ai fini del controllo, dagli atti dell'impresa. La ricerca di informazioni nella banca dati sinistri, pertanto, non potrà avvenire indiscriminatamente, ma sarà fondata sulle esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto delle frodi, rispetto al caso in esame.

L'Istituto ha predisposto un servizio di help desk a cui gli utenti abilitati di secondo livello potranno richiedere assistenza via posta elettronica all'indirizzo [helpdesk.bds@isvap.it](mailto:helpdesk.bds@isvap.it). Per le abilitazioni di secondo livello relative agli uffici periferici tale funzione verrà svolta rivolgendosi alla propria impresa.

### **7. Responsabilità e sanzioni**

I responsabili delle imprese e degli uffici abilitati predisporranno, come richiamato tra i principi, le procedure affinché gli accessi siano sempre effettuati in relazione ad esigenze connesse con il fine stabilito dalla legge ed emergenti dal fascicolo del sinistro; adottano idonee procedure di controllo interno, per assicurare il rispetto della pertinenza degli accessi e della riservatezza delle informazioni acquisite nelle relative operazioni. Le suddette procedure e gli esiti dei controlli effettuati saranno conservati su supporti cartacei da esibirsi a richiesta dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 15 del provvedimento, i rappresentanti dell'impresa sono responsabili in relazione ai mancati controlli, per ogni infrazione commessa da enti o soggetti a cui siano affidati in *outsourcing* il servizio di liquidazione dei sinistri e/o l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi assicurative.

Ove l'Istituto, nella propria attività di vigilanza sulla correttezza degli accessi, accerti abusi o scorrettezze da parte degli operatori, potrà procedere alla sospensione, per un periodo massimo di tempo di sei mesi, o alla revoca dell'abilitazione. In particolare, si farà luogo a sospensione nei seguenti casi: a) accessi da parte dei soggetti abilitati effettuati per finalità estranee a quelle istitutive della banca dati; b) accessi abusivi, utilizzando *userid* e *password* assegnata ad uno specifico soggetto, da parte di altri dipendenti dell'impresa, non abilitati, o da soggetti estranei alla stessa; c) inadeguatezza delle procedure interne, da adottare al fine di garantire la correttezza degli accessi. Viceversa, si farà luogo alla revoca dell'abilitazione nei casi più gravi, avuto riguardo all'entità dell'infrazione, delle sue conseguenze, nonché all'eventuale ricorrenza di comportamenti scorretti.

Tali provvedimenti, che saranno motivati, verranno assunti previa contestazione degli addebiti e saranno

comunicati direttamente tanto all'impresa che al soggetto abilitato. Nei casi di particolare gravità si può provvedere comunque, in via cautelare, alla sospensione dell'autorizzazione.

In ogni caso resta impregiudicata la possibilità di rilevare la violazione – ove sussista – di altre disposizioni cogenti relative ad abusi o scorrettezze connesse alla banca dati sinistri.

**8. Controllo dei dati trasmessi**

Come previsto dall'art. 18 del provvedimento, le imprese cureranno di controllare e verificare i dati già trasmessi all'ISVAP, e di aggiornarli in relazione alle risultanze degli atti. Tale operazione, la cui conclusione è prevista per il 31 ottobre 2003, consentirà alle imprese di aggiornare il patrimonio informativo già trasmesso all'Istituto, di verificare le procedure anche informatiche già in atto o da completare, finalizzate alla organizzazione dei dati da inviare alla banca dati sinistri. L'operazione comporta la verifica dei dati relativi ai sinistri comunicati con data competenza 30 settembre 2003; le risultanze dei controlli effettuati saranno trasmesse, dopo il 31 ottobre prossimo. L'Istituto emanerà le modalità tecniche per effettuare questa tipologia di trasmissione che per il futuro consentirà di apportare eventuali correzioni o cancellazioni sui sinistri definiti e già comunicati all'Istituto.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

<sup>1</sup> Banca dati dei sinistri r. c. auto di cui all'art. 2, comma 5-quater, del decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137 ed all'art. 2, commi 4 e 5, della legge 5 marzo 2001 n. 57.

CIRCOLARE N. 506/D del 10 giugno 2003

**Oggetto: Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione rivalutabili: tasso di rendimento esemplificativo da utilizzare nelle note informative.**

Con circolare n. 294 del 1997 questo Istituto ha previsto, quale modalità di illustrazione del prevedibile sviluppo delle prestazioni nelle polizze vita rivalutabili, la presentazione al contraente di due distinte proiezioni, riportate su un unico foglio, elaborate sulla base di due diversi tassi di rendimento. Ciò, in presenza di scenari caratterizzati, all'epoca, da incertezze connesse ai tempi e ai livelli di stabilizzazione dei tassi di interesse a lungo termine, che rendevano difficile la fissazione di un tasso univoco.

L'attuale scenario, caratterizzato da una riduzione dei tassi di rendimento e da una maggiore stabilità degli stessi, suggerisce la presentazione al contraente di una unica proiezione, da effettuarsi sulla base del tasso del 4,5%.

Nello sviluppo della proiezione le imprese dovranno, come di consueto, tenere conto dell'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta agli assicurati e di ogni ulteriore previsione contrattuale che comporti una riduzione del predetto valore, quale l'applicazione di prelievi, a qualsiasi titolo, sul rendimento realizzato dalla gestione separata.

In calce al prospetto andranno indicati anche il capitale o la rendita garantita contrattualmente e andrà evidenziato con caratteri grafici di particolare evidenza che gli sviluppi sono unicamente previsionali e che le prestazioni non scontano l'effetto inflattivo.

Le imprese sono tenute a conformarsi alle disposizioni di cui sopra entro il 15 luglio 2003.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

CIRCOLARE N. 507/D del 10 giugno 2003

**Oggetto: Utilizzo di derivati del credito o di titoli derivanti da cartolarizzazione quali parametri di riferimento nei contratti di cui all'art. 30, comma 2, d. lgs. 174/1995.**

Negli ultimi tempi questo Istituto ha rilevato la commercializzazione di contratti ex art. 30, comma 2, d.lgs. 174/95 (c.d. *index linked*) che offrono prestazioni direttamente collegate al valore di *credit linked notes* o di titoli emessi da società veicolo nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di elevata complessità, spesso associate all'utilizzo di derivati del credito, che rendono difficile la valutazione del reale rischio di investimento da parte degli assicurati.

Caratteristica comune di tali prodotti è il trasferimento agli assicurati, secondo articolazioni contrattuali variamente definite, dei rischi di credito degli attivi oggetto di cartolarizzazione ovvero di portafogli o "entità di riferimento".

La complessità delle strutture rilevate e l'esigenza di assicurare che i parametri da cui dipende l'andamento delle prestazioni assicurative siano di trasparente, agevole ed oggettiva determinabilità, in un quadro di chiara e comprensibile rappresentazione della struttura finanziaria a cui è collegata la prestazione, rendono necessario integrare le disposizioni di cui alla Sezione I della circolare 451/2001 in materia di ammissibilità dei parametri di riferimento.

A tal fine si dispone che non è consentito il collegamento delle prestazioni dei contratti di cui all'art. 30, comma 2, d. lgs. 174/95 a indici o altri valori di riferimento che siano costruiti o collegati, in modo diretto o indiretto, a titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, effettuate anche in maniera sintetica, ovvero a derivati del credito.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

### 1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

---



**1.3.1 AUTORIZZAZIONI AD ESTENDERE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

PROVVEDIMENTO N. 2187 del 8 maggio 2003 (G.U. del 16 maggio 2003, n. 112)

**Autorizzazione alla società UNISALUTE s.p.a., con sede in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

La società UNISALUTE s.p.a., con sede in Bologna via A. Da Formigine, 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16 – Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

-o-o-o-o-

**1.3.2 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

PROVVEDIMENTO N2188 del 12 maggio 2003 (G.U. del 19 maggio 2003, n. 114)

**Sostituzione del commissario liquidatore della Compagnia di Firenze s.p.a.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

*(Omissis)*

**Dispone**

Art. 1

Sono accolte le dimissioni del dott. Alessandro Falcione dall'incarico di Commissario liquidatore della Compagnia di Firenze s.p.a..

Art. 2

Il dott. Gabriele Caprioli è nominato Commissario liquidatore della Compagnia di Firenze s.p.a..

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 1.4 CIRCOLARI STATISTICHE

---



**1.4.1 ELENCO DELLE CIRCOLARI STATISTICHE (II TRIMESTRE 2003)<sup>1</sup>**

N.	DATA	OGGETTO
503/S	17 aprile 2003	Dati statistici relativi ai premi contabilizzati a tutto il quarto trimestre 2002 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione estere.
504/S	9 maggio 2003	Indagine statistica riferita all'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli.
508/S	20 giugno 2003	Dati statistici relativi ai premi contabilizzati nel primo trimestre 2003 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze generali per l'Italia delle Imprese di assicurazione estere

---

---

<sup>1</sup> Le circolari statistiche sono disponibili sul sito Internet dell'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)) e sono integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al presente numero del Bollettino.

